



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

REGOLAMENTO DEI DIFENSORI DI UFFICIO

ISCRIZIONI ALLE LISTE

I difensori d'ufficio sono individuati sulla base delle liste predisposte e tenute dal Consiglio Nazionale Forense.

L'iscrizione alle liste dei difensori di ufficio è subordinata alla presentazione di apposita domanda indirizzata al Consiglio Nazionale Forense e presentata al Consiglio dell'Ordine unitamente alla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Nella domanda deve essere indicata in quale delle condizioni di cui all'art. 29 comma 1 bis disp. Att. C.p.p. versi il richiedente.

Con riferimento al requisito di cui alla lett. a) del comma 1bis dell'art. 29 disp. Att. C.p.p. (partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamenti in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'ordine circondariale o da una camera penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale), nel caso si tratti di corso organizzato dal COA di Genova ovvero da Camera Penale aderente all'UCPI, all'esame finale deve essere presente almeno un rappresentante del COA, con funzioni meramente consultive.

Con riferimento al requisito di cui alla lett. b) del medesimo articolo (iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione), il richiedente dovrà dimostrare la partecipazione ad almeno dieci udienze (dibattimentali o camerali) per ogni anno e, tra queste, non più di due udienze per anno quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p e non più di 3 udienze per anno innanzi al Giudice di Pace, escluse quelle di mero rinvio.

E' condizione per l'iscrizione all'elenco Nazionale l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247/2012.

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA PENALE

I corsi di formazione di cui alla lett. a) del comma 1bis dell'art. 29 disp. Att. C.p.p., aperti anche ai praticanti avvocati, hanno ad oggetto le seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, deontologia forense, cenni di diritto penale europeo, diritto penitenziario, misure di prevenzione personali e patrimoniali.

I corsi a carattere prevalentemente pratico devono riservare, anche attraverso simulazioni processuali, particolare attenzione alle scelte difensive ed ai più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.

Relatori e docenti sono scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale, nonché, solo per particolari esigenze e temi di insegnamento, tra docenti universitari, magistrati ed esperti nel settore penale.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Le presenze al corso devono essere documentate mediante sottoscrizione di apposito registro e le assenze non devono superare il 20% delle ore in cui è strutturato il corso stesso. A conclusione del biennio l'organizzazione del corso trasmette l'elenco degli iscritti che lo abbiano positivamente concluso con il superamento dell'esame. L'esame deve essere sostenuto entro due anni dalla conclusione del corso stesso.

La partecipazione ad un corso strutturato secondo i requisiti di cui sopra, può dare diritto all'attribuzione dei crediti ai sensi dell'art. 11 della Legge 21 dicembre 2012 n. 247.

Il superamento della prova, anche in caso di ripetizione della stessa, deve comunque avvenire entro due anni dal termine del corso.

L'accesso ai corsi da parte di avvocati e praticanti legittimati deve essere libero.

L'attestato di frequenza al corso viene rilasciato all'esito del positivo superamento dell'esame finale consistente in una prova orale, avente ad oggetto le materie del corso.

Il soggetto organizzatore del corso forma autonomamente una commissione di almeno tre membri di fronte alla quale devono svolgersi gli esami.

L'attestato di frequenza ha validità di due anni dal rilascio ai fini dell'iscrizione all'elenco nazionale dei difensori d'ufficio.

La commissione d'esame convoca le sessioni trimestralmente.

FORMAZIONE E PERMANENZA NELLE LISTE

Il Consiglio dell'Ordine, una volta accertata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 bis dell'art. 29 disp. Att. C.p.p. e l'assenza di sanzioni disciplinari definite superiori all'avvertimento, provvederà a trasmettere gli atti, con allegato parere, al Consiglio Nazionale Forense, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione.

Ove l'inserimento sia richiesto ai sensi della lettera b) del comma 1 bis dell'art. 29 disp.att.cpp, la documentazione idonea a comprovare l'esperienza in materia penale avrà ad oggetto la partecipazione ad almeno dieci udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto processuale, nell'anno solare precedente la richiesta e, tra questa, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 cpp, non più di tre innanzi al Giudice di Pace, con esclusione di quelle di mero rinvio.

Il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere l'integrazione di tale documentazione con riferimento ad anni precedenti non oltre complessivamente i tre.

Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione nelle forme previste dall'art. 8 del regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015.

Ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori di ufficio sono condizioni necessarie:

- a) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
- b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla produzione di documentazione attestante la partecipazione nei dodici mesi precedenti, ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto ex art. 97 comma 4 cpp e non più di tre innanzi al Giudice di Pace, con esclusione di quelle di mero rinvio.
- c) ,l'adempimento dell'obbligo formativo di cui art. 11 della Legge 247/2012.

La documentazione richiesta per la permanenza nell'elenco deve essere presentata al COA entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, successivo a quello dell'inserimento nell'elenco Nazionale.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Il Consiglio dell'Ordine, dopo adeguata verifica, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione sopra indicata, la trasmette al Consiglio Nazionale Forense con parere attestante la permanenza dei requisiti e l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

SOSPENSIONE DALLE LISTE

Al difensore d'ufficio iscritto, salvo comprovate e/o documentate ragioni, non è consentito chiedere la sospensione della turnazione.

A parziale deroga di quanto sopra, è consentita la richiesta di sospensione dalla turnazione per un periodo massimo di venti giorni, anche non consecutivi, nel periodo c.d. feriale, vale a dire dal 6 al 31 agosto di ciascun anno; la richiesta deve essere presentata al COA entro il termine perentorio del 10 giugno di ciascun anno.

Eventuali richieste di sospensione dalla turnazione non previste da quanto sopra comporteranno l'automatica sospensione dalla turnazione per l'intero trimestre di riferimento del periodo indicato nella richiesta e per il trimestre immediatamente successivo.

CANCELLAZIONE DALLE LISTE

I professionisti iscritti all'elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni decorrenti dal momento dell'iscrizione.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per la permanenza nelle liste entro il termine sopra indicato comporta la cancellazione d'ufficio. Il Consiglio dell'Ordine avuta notizia del decesso, della sospensione o cancellazione volontaria del difensore, o della definitività di sanzione disciplinare superiore all'avvertimento allo stesso inflitto, la comunica, senza ritardo al Consiglio Nazionale Forense che delibera la immediata cancellazione.

Nei casi di cui ai commi precedenti, non potrà essere presentata domanda di inserimento nell'elenco Nazionale se non trascorsi due anni dalla delibera di cancellazione.

La cancellazione dall'elenco non fa venir meno le nomine precedentemente ricevute.

DIRITTI, DOVERI, TURNI E SOSTITUZIONI DEL DIFENSORE D'UFFICIO

Il difensore d'ufficio è equiparato al difensore di fiducia e "cessa dalle sue funzioni" solo "se viene nominato un difensore di fiducia" (art. 97 comma 6 c.p.p) con il conseguenziale obbligo di adempiere ai suoi doveri defensionali dall'atto della nomina alla sentenza definitiva e, pertanto, deve essere garantita per tutte le fasi procedurali fino al passaggio in giudicato della sentenza. Qualora il difensore di ufficio non sia legittimato ad adempiere all'incarico assegnatoli deve tempestivamente avvertire il Giudice ed il Consiglio dell'Ordine.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

La difesa d'ufficio deve essere svolta con impegno, diligenza e sollecitudine. I difensori iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio hanno l'obbligo di rendersi reperibili telefonicamente, nei giorni in cui risulta di turno secondo le tabelle, dalle ore 0 alle ore 24 rilasciando, al momento dell'iscrizione il maggior numero di recapiti telefonici (studio, cellulare, abitazione ecc.); nel caso sia richiesta la sua presenza, deve essere in grado di raggiungere gli Uffici Giudiziari in tempi ragionevoli.

Il difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p. è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'art. 29 disp. Att. C.p.p. Il COA predispone, ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, mediante un apposito ufficio centralizzato, un elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale.

Il momento della richiesta verso l'Ufficio Centralizzato da parte dell'Ufficio Giudiziario interessato determina l'individuazione del difensore d'ufficio.

In caso di impedimento, il difensore d'ufficio potrà nominare un proprio sostituto per la partecipazione a singoli incombenti ai sensi dell'art. 102 c.p.p.

Qualora venga effettuata una sostituzione in udienza il difensore dovrà farne dare formale atto nel verbale e, cessato l'impedimento, le fasi successive dovranno essere seguite dal difensore sostituito il quale, se retribuito per la prestazione professionale, dovrà corrispondere al sostituto gli onorari per l'attività svolta.

Il difensore d'ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p., che sia sostituito ai sensi del quarto comma dell'art. 97 c.p.p., perché assente all'incombente, potrà essere convocato presso il COA cui dovrà esporre le ragioni della propria assenza nonché della mancata nomina di un sostituto processuale.

In applicazione dell'art. 27 del Codice Deontologico Forense, il difensore iscritto negli elenchi deve, se possibile, dare comunicazione all'assistito dell'incarico ricevuto, illustrando gli aspetti essenziali del procedimento ed informandolo esplicitamente della facoltà di nominare un difensore di fiducia nonché della possibilità, nei casi consentiti, di accedere al patrocinio a spese dello Stato.

L'avvocato iscritto negli elenchi dei difensori d'ufficio ha l'obbligo di curare la propria preparazione professionale, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Codice Deontologico Forense, con specifico riferimento alla difesa in ambito penale.

OBBLIGHI DEL DIFENSORE DI FIDUCIA NOMINATO IN SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO

Il difensore nominato di fiducia successivamente deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d'ufficio, l'incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d'ufficio per l'attività svolta (art. 46 Codice Deontologico Forense)

COMPENSO DEL DIFENSORE D'UFFICIO



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Le spese e gli onorari svolti dal difensore d'ufficio debbono essere corrisposti da parte dell'assistito secondo la normativa vigente; il difensore d'ufficio della persona irreperibile è retribuito secondo quanto previsto dall'art. 117 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 fatto salvo, comunque, il diritto al rilascio gratuito di tutte le copie richieste; il difensore dell'irreperibile deve presentare, al termine di ogni fase processuale, al Giudice che ha proceduto la nota delle spese e degli onorari del giudizio sulla quale il Giudice provvede nella misura e con le modalità indicate nell'art. 82 del DPR 30 maggio 2002 n. 115. Il difensore d'ufficio che assiste una persona che si trovi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato (artt. 76 ss DPR 30 maggio 2002, n. 115) per il pagamento delle sue competenze seguirà le modalità indicate negli artt. 78- 114 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.

CONTROLLI E SANZIONI

Il Consiglio dell'Ordine vigila, attraverso la Commissione appositamente nominata, sul rispetto della Legge, dei principi di correttezza deontologica e di diligenza, nonché delle disposizioni del presente Regolamento.

Il Consiglio dell'Ordine, su parere della Commissione, porrà in essere quanto ritenuto utile e necessario, comprese eventuali periodiche consultazioni del sistema informatizzato, per verificare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 29 comma 7 disp. Att. Cp.p. e di tutti gli altri obblighi richiamati nel presente Regolamento.

Il Consiglio dell'Ordine, verificata la violazione da parte del difensore d'ufficio degli obblighi richiamati nel presente Regolamento, provvederà a informare di quanto sopra il Consiglio Nazionale Forense e, qualora ricorrano i presupposti di un illecito disciplinare, a trasmettere gli atti al competente Consiglio di Disciplina.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Quanto non previsto dal presente Regolamento è regolato dal D.L. 30 gennaio 2015 n. 6 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2015 con entrata in vigore il 20 febbraio 2015 e dal Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015.

NORMA TRANSITORIA

Gli iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio predisposto dal Consiglio dell'Ordine alla data di entrata in vigore del D.L. 30 gennaio 2015 n. 6 sono iscritti automaticamente nell'elenco nazionale previsto dall'art. 29 comma 1 disp. Att. C.p.p. L'avvocato iscritto nell'elenco nazionale presenta al Consiglio dell'ordine di appartenenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inserimento, la documentazione prevista dall'art. 29 comma 1 quater delle medesime disposizioni, comprovante la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
- b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione, nei 12 mesi precedenti, ad almeno dieci udienze penali camerali o dibattimentali anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non iù di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio;
c) *l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge 247/2012*

Entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015 l'avvocato che alla data del 20 febbraio 2015 non risultava iscritto nell'elenco dei difensori di ufficio e che abbia partecipato, negli ultimi tre anni, ad un corso di formazione e aggiornamento professionale in materia penale di almeno 60 ore, può essere ammesso all'esame finale del corso qualora dimostri la frequenza di un corso formativo integrativo in materia penale di almeno 30 ore che soddisfi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1-bis dell'art. 2 disp. att.. c.p.p

Il suddetto esame di verifica finale dovrà essere superato entro sei mesi dal completamento del percorso formativo di cui al comma precedente.

Il presente regolamento, approvato nella riunione di Consiglio del 18/06/2015., revoca ogni altro precedente regolamento e/o delibera in materia di difensori d'ufficio.